

“ Il Governo si assume di provvedere perchè i possessori di beni confrontanti o adiacenti ai canali sociali entro i limiti di 200 metri dal nuovo canale del Po, dai canali demaniali ceduti alla società dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali, non possano aprire fontane in essi beni, formare dei fossi, nasatori, alvei o roggie di qualunque specie, salvo che alla distanza che viene in caso di necessità di tali opere fissata da perizia, al fine di impedire gli emungimenti dell'acqua di detto canale. „

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Il deputato Sineo propone eziandio la soppressione della seconda parte, ossia dell'alinea dell'articolo.

Pongo ai voti quest'emendamento soppressivo.

BRUNET. Domando la parola.

SINEO. Anzitutto metta ai voti la prima parte.

BRUNET. Io ho proposto la soppressione.

PRESIDENTE. La soppressione consisterà nella votazione contraria.

SINEO. Non si può votare una proposta se non è sviluppata. Si voti sulla prima parte.

PRESIDENTE. È già votata.

La parola è al deputato Fiorenzi.

FIORINZI. Faccio una proposta che spero il signor ministro vorrà accettare. Io direi di aggiungere in luogo delle parole: “ salvi i diritti acquisiti, „ ecc., le seguenti: “ salvo che il proprietario non dimostri che la nuova opera non pregiudichi il canale. „ (*Mormorio*) Che cosa qui si ricerca? Che il proprietario colla sua opera non devii l'acqua dal canale. Una volta che il proprietario arriva a dimostrare che l'opera da esso fatta non produce alcuna deviazione d'acque del canale, io non capisco perchè lo si possa impedire di fare quest'opera. Il dimostrare questa cosa è abbastanza facile ai periti ed a quelli che conoscono i lavori delle acque, poichè si conoscono benissimo i terreni permeabili ed impermeabili.

Se nel luogo in cui si intende di fare la nuova opera di canale vi sarà uno strato impermeabile, non vi sarà niente in contrario che lo impedisca, e se lo strato sarà permeabile, allora quest'opera non potrà eseguirsi.

Quindi io credo che in questo modo possa salvarsi il diritto di proprietà, e nel tempo stesso tutelarsi i diritti dei canali.

POSSENTI, relatore. La Commissione non può accettare neppure questo emendamento, il quale non sarebbe che una fonte di infinite cause e questioni, e ritiene la misura determinata, qualunque sia il grado ed il danno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Fiorenzi, il quale propone che là dove l'articolo dice: “ salvi i diritti acquisiti, „ ecc., si dica: “ salvo che il proprietario non dimostri che la nuova opera non pregiudichi il canale. „

(Non è approvato.)

Ora il deputato Sineo ha proposto la soppressione della seconda parte di quest'articolo, cioè di quella che dice: “ la proibizione rispetto ai canali già esistenti, „ ecc.

La parola è al deputato Sineo.

SINEO. Dirò brevi parole per isviluppo di questa proposta.

Voci. La chiusura!

SINEO. Credo che la Camera non vorrà giudicare anticipatamente sulle cose che non conosce. (*Mormorio*)

Farebbe poco onore ad un Parlamento il sancire disposizioni, le quali farebbero supporre ch'esso ignori le leggi esistenti. (*Oh! oh! — Interruzioni e rumori — Voci confuse*) Mi lascino svolgere la mia proposta.

PRESIDENTE. Parli. Nessuno le impedisce di svolgere la sua proposta; quindi non vi è pericolo che l'onore del Parlamento...

SINEO. Io ho diritto di rispondere agli interruttori; dichiaro che ciascun interruttore avrà la sua risposta. (*Rumori prolungati*)

È cosa semplicissima; noi diremmo con questo alinea che la proibizione rispetto ai canali già esistenti dovrà aver effetto dal giorno della promulgazione della legge approvativa di questa convenzione; ma ciò sta scritto nelle disposizioni generali che ci reggono. Le leggi tutte si debbono osservare dal giorno della promulgazione. Io non so perchè si voglia riprodurre qui una disposizione che è incontrastabilmente in vigore per tutte le leggi.

Solamente l'ultima parte dell'alinea potrebbe produrre qualche effetto.

Si potrebbe, se la Commissione crede, riformarlo in questo modo: “ rispetto ai nuovi canali avrà effetto dal giorno del tracciato di ciascuno d'essi. „

PRESIDENTE. Favorisca ripeterlo.

SINEO. Proporrei di redigere l'alinea in questo modo:

“ La proibizione, rispetto ai nuovi canali, avrà effetto dal giorno del tracciato di ciascuno d'essi. „

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone quest'emendamento, cioè che si dica:

“ La proibizione rispetto ai nuovi canali avrà luogo dal giorno del tracciato di ciascuno di essi. „

MARCHETTI. Domando la parola.

Se si ommette di fare cenno dei canali esistenti, avremo due giurisprudenze, due legislazioni per lo stesso oggetto.

SINEO. Ma no!

MARCHETTI. Vi sarà nello stesso fondo, nello stesso tenimento un canale nuovo ed un canale antico; se l'onorevole Sineo intende di lasciare applicabile al canale antico le regie patenti del 10 settembre 1836, e che al canale nuovo debba essere applicato quest'articolo, avremmo una bella uniformità di legislazione!

SINEO. Scusi, non ho detto questo. Ho detto che, dietro la legge generale dello Stato, tutte le leggi che si sanciscono dai tre poteri producono il loro effetto dal giorno della loro promulgazione.

Non c'è dunque da risolvere nessun dubbio in ciò che concerne i canali esistenti.

Può essere utile una disposizione speciale in ciò che concerne i canali tracciati.

Io consento che la Camera tolga ogni dubbio su que-